

**Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.**

## Che tipo di assicurazione è?

Prodotto multirischio per la copertura dei bisogni assicurativi relativi ai fabbricati destinati a civile abitazione, uffici o studi professionali. Il Contraente può scegliere le garanzie da acquistare all'interno delle seguenti Sezioni: Incendio ed altri eventi; Danni da acqua; Responsabilità Civile; Tutela Legale.



## Che cosa è assicurato?

### Sezione Incendio ed altri eventi (obbligatoria)

La Società, a seguito di incendio, fulmine, esplosione, implosione e scoppio:

- ✓ indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato, anche se di proprietà di terzi, compresi i guasti provocati nel tentativo di arrestare l'incendio.

Vi sono inoltre garanzie base sempre operanti, quali:

- ✓ spese di demolizione e sgombero;
- ✓ caduta di ascensori e di montacarichi;
- ✓ fumo fuoriuscito a seguito di guasto agli impianti per la produzione di calore, sempreché siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- ✓ onda sonora determinata da aeromobili;
- ✓ urto di veicoli e natanti non appartenenti all'assicurato o al contraente, né al suo servizio;
- ✓ anticipo indennizzo;
- ✓ furto di fissi ed infissi, pluviali, scossaline, grondaie e ringhiere; compresi i guasti causati agli stessi dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati;
- ✓ spese di ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas;
- ✓ perdita pigioni.

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile acquistare ulteriori garanzie opzionali. A titolo di esempio: incendio del contenuto delle singole unità abitative, ricorso terzi e locatari, danni elettrici ed elettronici, eventi atmosferici, eventi socio-politici e terrorismo, sovraccarico neve, danni da neve, spese di rimozione neve, allagamento, cristalli, onorario periti.

### Sezione danni da acqua

Con pagamento del relativo premio è possibile acquistare le seguenti garanzie opzionali: acqua condotta, gelo intasamento di gronde e pluviali, occlusione e rigurgito di condutture, spese di ricerca e ripristino del guasto, spargimento di acqua alle singole unità immobiliari.

### Sezione Responsabilità Civile

#### R.C.T.

La Società, a seguito di un evento accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato e delle relative pertinenze e alla proprietà/conduzione delle parti comuni:

- ✓ tiene indenne l'assicurato, quale civilmente responsabile di quanto questo sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) a fronte dei danni involontariamente arrecati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali, inclusi quelli provocati, anche dolosamente, dai propri prestatori di lavoro, purché il loro impiego sia conforme alla normativa vigente.

Vi sono inoltre estensioni di garanzia sempre operanti, quali:

- ✓ danni da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile;
- ✓ danni da inquinamento accidentale purché conseguente a sinistro indennizzabile;
- ✓ danni alle cose di terzi derivanti da incendio delle cose dell'assicurato o da lui detenute.

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere la copertura R.C.T. ad ulteriori garanzie. A titolo esemplificativo: lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione; spargimento di acqua; conduzione delle unità immobiliari a uso civile; responsabilità civile dell'amministratore.

Con pagamento del relativo premio è possibile acquistare anche la copertura R.C.O., con la quale la Società, a seguito di un infortunio subito dai prestatori di lavoro durante lo svolgimento dell'attività lavorativa:

- ✓ tiene indenne l'assicurato che sia in regola con gli obblighi di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
  - a fronte delle azioni di regresso o surroga esperite dall'INAIL e/o INPS;
  - ai sensi del codice civile a titolo di risarcimento danni non rientranti nel punto precedente per morte e invalidità permanente.

### Sezione Tutela Legale

La Società, a seguito di vertenze stragiudiziali e giudiziali connesse al fabbricato assicurato:

- ✓ rimborsa le spese legali per l'assistenza giudiziale e stragiudiziale del condominio e del suo amministratore per la difesa in procedimenti penali, le vertenze extracontrattuali e contrattuali, compreso il recupero delle quote condominiali.

### SOMME ASSICURATE/ MASSIMALI

La Società indennizza l'assicurato nei limiti delle somme assicurate e/o lo tiene indenne nei confronti di terzi per i massimali indicati sulla scheda di polizza e sottoscritti dal contraente.



## Che cosa non è assicurato?

Di seguito si riporta una sintesi delle principali esclusioni. Restano valide le informazioni di dettaglio fornite, per ogni tipologia di garanzia, nelle Condizioni di assicurazione.

La garanzia non opera per i danni (salvo che siano state acquistate le relative estensioni di garanzia, ove previste):

### Sezione Incendio ed altri eventi

- ✘ da esplosione e scoppio causati da ordigni esplosivi;
- ✘ causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, terrorismo;
- ✘ causati da terremoti, alluvioni, inondazioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche;
- ✘ causati con dolo del contraente/assicurato, dei rappresentati legali e dei soci a responsabilità limitata, se l'assicurato o il contraente sono persone giuridiche;

✘ causati alle macchine o agli impianti nei quali si sia verificato lo scoppio o l'implosione a causa di usura, corrosione o difetti dei materiali;

✘ causati da fenomeno elettrico a macchine, impianti, apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici, a qualunque causa dovuto anche se conseguente a fulmine;

✘ indiretti quali mancanza di locazione, di godimento o reddito commerciale o industriale, sospensione del lavoro o qualsiasi altro danno non riguardanti la materialità delle cose assicurate.

### Sezione danni da acqua

✘ causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, terrorismo;

✘ causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti e frane;

✘ causati da dolo dell'assicurato o del contraente, dei rappresentati legali e dei soci a responsabilità limitata, se l'assicurato o il contraente sono persone giuridiche;

✘ causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a negligenza dell'assicurato o del contraente;

✘ indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

### Sezione Responsabilità Civile

#### R.C.T.

✘ a condutture e impianti sotterranei in genere; a fabbricati e a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;

✘ alle cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo;

✘ ai soggetti non considerati terzi: i) il coniuge, i genitori, i figli del contraente/assicurato, nonché ogni altra persona con lui convivente; ii) quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante; iii) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza, anche di fatto, con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi, ad eccezione dei condomini che svolgono lavori di pulizia e piccole manutenzioni a favore del condominio assicurato;

#### R.C.T. - R.C.O.

✘ di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da: amianto o prodotti contenenti l'amianto; onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici; violazioni dei contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa.

### Sezione Tutela Legale

La garanzia non opera per:

- ✘ materia fiscale/tributaria e materia amministrativa;
- ✘ controversie e procedimenti penali riferibili a beni immobili, diversi da quelli facenti parte del condominio assicurato;
- ✘ pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere.



## Ci sono limiti di copertura?

In polizza e nelle Condizioni di assicurazione sono indicate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo previsti dalle singole garanzie. Di seguito si elencano i principali.

! **Sezione Incendio ed eventi speciali:** i) spese di demolizione e sgombero: limite del 10% per spese di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi, e limite del 15% per tutte le altre spese. In caso di coesistenza dei punti sopra citati, limite massimo del 15% dell'indennizzo pagabile a termine di polizza; ii) furto di fissi ed infissi, pluviali, scossaline, grondaie e ringhiere: limite di €5.000 per periodo di assicurazione e di € 2.000 per sinistro; iii) spese di ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas: scoperto del 10% con il minimo di € 100 e limite di € 3.000 per sinistro e per anno; iv) perdita pigioni: limite pari al 20% del valore che compete a ciascuna unità immobiliare colpita da sinistro.

! **Sezione danni da acqua:** i) intasamento di gronde e pluviali: franchigia di € 250 con limite di risarcimento pari a € 5.000; ii) spargimento di acqua alle singole unità immobiliari: franchigia di € 250 con limite di risarcimento € 10.000.

! **Sezione Responsabilità Civile:** R.C.T.: franchigia di € 150, applicabile solo ai danni di importo pari o inferiore a € 500, salvo: i) in caso di interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, scoperto del 10% con il minimo di € 500 per sinistro e limite di risarcimento del 10% del massimale assicurato, con un massimo di €300.000 per anno; ii) in caso di inquinamento accidentale, scoperto del 10% col minimo di € 1.000 per sinistro e limite di risarcimento pari a € 50.000.

! **Sezione Tutela Legale:** i) vertenze derivanti da lavori di manutenzione o ristrutturazione dell'edificio condominiale: valore in lite superiore a € 1.000; ii) controversie con condomini e/o conduttori per l'inosservanza di norme di legge o del regolamento condominiale, comprese quelle volte al recupero delle quote condominiali: limite di 4 denunce per anno assicurativo e valore in lite superiore a € 1.500.



### Dove vale la copertura?

- ✓ **Sezione Incendio ed altri eventi:** è valida per le ubicazioni specificatamente indicate in polizza.
- ✓ **Sezione Danni da acqua:** è valida per le ubicazioni specificatamente indicate in polizza
- ✓ **Sezione Responsabilità Civile:** è valida per le ubicazioni specificatamente indicate in polizza.
- ✓ **Sezione Tutela Legale:** nelle ipotesi di: i) diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatto illecito di terzi; ii) procedimento penale e di opposizione alle sanzioni amministrative, vale per i sinistri che insorgono nei Paesi dell'Unione Europea, nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco ed in Svizzera; nell'ipotesi di vertenze di natura contrattuale, vale in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.



### Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio, sull'esistenza di altre polizze a copertura dello stesso e su eventuali sinistri precedenti. Nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato e l'eventuale successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L'inosservanza delle suddette disposizioni può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza.
- In caso di sinistro: fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; darne avviso scritto alla Società o all'Intermediario al quale è assegnata la polizza tempestivamente, e in ogni caso entro dieci giorni da quando ne hai avuto conoscenza; presentare denuncia all'Autorità competente per eventi di natura presumibilmente dolosa; inviare alla Società una copia di tale denuncia e l'elenco dettagliato dei danni subiti; conservare le tracce e gli indizi del sinistro fino al sopralluogo del perito incaricato.



### Quando e come devo pagare?

Il Premio è pagato al rilascio della polizza e può avere frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale o pagamento unico anticipato, a scelta del contraente. In caso di frazionamento non sono previsti oneri aggiuntivi.

Il premio è comprensivo delle imposte dovute per legge e, ove prevista, della quota del fondo di garanzia.

Il premio deve essere pagato all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

I mezzi di pagamento previsti dalla Società sono: assegno bancario o circolare "non trasferibile", bonifico, vaglia postale o similare, carte di credito o pos, servizio SDD – SEPA Direct Debit, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha validità dalle ore 24 del giorno in cui è effettuato il pagamento del premio, salvo che la polizza stabilisca una data di decorrenza successiva. Il contratto può avere durata annuale, poliennale o temporanea e può essere stipulato con tacito rinnovo o a scadenza automatica, a scelta del contraente/assicurato. Nel primo caso, in mancanza di disdetta, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un ulteriore anno; nel secondo, il contratto cessa alle ore 24 del giorno della scadenza, senza necessità di disdetta.

In caso di mancato pagamento del premio o delle rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.



### Come posso disdire la polizza?

In caso di contratto annuale o poliennale è possibile disdire il contratto previa comunicazione, mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), spedita almeno trenta giorni prima della scadenza. In caso di disdetta non sono previsti oneri aggiuntivi.

# Assicurazione Fabbricati civili

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto "Fabbricati Civili +"

Data di aggiornamento: luglio 2025 (ultima versione disponibile)

## Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

## Società

**VHV Italia Assicurazioni S.p.A.** Via Ippolito Caffi, n. civico 83; CAP 32100; città Belluno; tel. (+39) 0437.938611; sito internet: [www.vhv.it](http://www.vhv.it); PEC: [vhv@pec.it](mailto:vhv@pec.it). Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione al n°1.00030. Direzione e coordinamento di VHV International SE.

In base all'ultimo bilancio approvato il patrimonio netto della Società è pari a € 33.805.472 di cui il capitale sociale ammonta a € 7.000.000. L'indice di solvibilità (*Solvency Ratio*) della Società al 31/12/2024 era pari al 268%. Per maggiori dettagli sulla solvibilità e la condizione finanziaria della Società si rinvia alla Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria (SFCR) dell'esercizio 2024 disponibile al sito internet [www.vhv.it/dati-finanziari](http://www.vhv.it/dati-finanziari).

Al contratto si applica la legge italiana.

## Prodotto



### Che cosa è assicurato?

La sezione **Incendio e altri eventi** del prodotto include le seguenti garanzie:

#### Garanzie obbligatorie:

- "Incendio e rischi collegati", descritta nel DIP Base e in modo completo nell'art. 2.1.1 delle Condizioni di Assicurazione (CDA) a cui si associano sempre:
  - le prestazioni già indicate nel DIP Base e descritte in modo completo nello stesso art. 2.1.1 CDA: rimborso delle spese di demolizione e sgombero entro una percentuale del valore dell'indennizzo per sinistro coperto in questa sezione; indennizzo per danni da caduta di ascensori e di montacarichi; indennizzo per danni da fumo fuoriuscito a seguito di guasto agli impianti per la produzione di calore; indennizzo per danni da onda sonora determinata da oggetti in moto a velocità supersonica; indennizzo per danni da urto di veicoli e natanti non appartenenti all'assicurato o al contraente, né al suo servizio
  - la prestazione di anticipo dell'indennizzo (acconto del 50% dell'importo minimo stimato) già indicata nel DIP Base e descritta in modo completo nell'art. 6.10 CDA
  - le garanzie di indennizzo per furto di fissi ed infissi, pluviali, scossaline, grondaie e ringhiere, rimborso spese di ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas e indennizzo per perdita di pignoni già indicate nel DIP Base e descritte in modo completo rispettivamente negli art. 2.1.5, 2.1.7 e 2.1.8 CDA
  - le garanzie di mantenimento del diritto di risarcimento anche in caso di mancata comunicazione, senza dolo o colpa grave, di circostanze che aggravano il rischio (art. 2.1.2 CDA); risarcimento del costo sostenuto per il rimpiazzo del combustibile liquido versato a seguito della rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento (art.2.1.3); indennizzo dei danni da esplosione e scoppio di ordigni esplosivi non connesso agli eventi sociopolitici coperti in specifica garanzia opzionale (art. 2.1.4); indennizzo dei danni da autocombustione (art. 2.1.6); rimborso spese e onorari dei consulenti coinvolti nelle attività di reintegrazione delle perdite subite (art. 2.1.10); rimborso spese di riprogettazione dei fabbricati nonché costi e/o oneri in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore (art. 2.10.11); rinuncia alla rivalsa (art. 2.1.12).

#### Garanzie opzionali con pagamento di un premio aggiuntivo:

- le garanzie già citate nel DIP Base "Incendio del contenuto delle singole unità abitative" (art. 2.2.1 CDA), "Ricorso

terzi e locatari” (art. 2.2.2), “Danni elettrici ed elettronici” (art. 2.2.3), “Eventi atmosferici” con varie possibilità di estensione della copertura (artt. 2.2.5, 2.2.6 e 2.2.7), “Eventi socio-politici e terrorismo” (art. 2.2.8), “Sovraccarico di neve” (art. 2.2.9), “Danni da neve” (art. 2.2.10), “Spese di rimozione neve” (art. 2.2.11), “Cristalli” (art. 2.2.12) e “Onorario periti” (art. 2.2.13)

- è inoltre possibile estendere i limiti di indennizzo della copertura delle spese di demolizione e sgombero compresa nelle garanzie obbligatorie (art 2.2.4)

Ai fini della migliore comprensione dei contenuti di questa Sezione si specifica che le garanzie acquistate possono coprire anche i danni agli eventuali impianti solari a servizio del fabbricato assicurato.

La sezione **Danni da acqua** del prodotto include le seguenti garanzie:

**Garanzie obbligatorie:**

- Nessuna.

**Garanzie opzionali con pagamento di un premio aggiuntivo:**

- “Acqua condotta” (fuoriuscita di acqua a seguito di guasto e/o rottura degli impianti), “Gelo” e “Intasamento di gronde e pluviali”, “Occlusione e rigurgito di condutture”, “Ricerca e ripristino del guasto” (in conseguenza di un sinistro coperto in una delle garanzie precedenti) e “Spargimento di acqua alle singole unità immobiliari” indicate in DIP Base e descritte negli articoli da 3.2.1 a 3.2.6 CDA
- anche per le garanzie acquistate in questa Sezione vale la prestazione di anticipo dell’indennizzo già descritta in corrispondenza della Sezione “Incendio e altri eventi” (art. 6.10 CDA).

La sezione **Responsabilità civile** del prodotto include le seguenti garanzie:

**Garanzie obbligatorie:**

- “Responsabilità civile verso terzi”, comprensiva delle estensioni già descritte nel DIP Base e in modo completo negli articoli 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4 e 4.1.5 CDA. Sempreché sussista responsabilità dell’assicurato, la garanzia si estende a morte e lesioni personali gravi e gravissime di persone non alle sue dirette dipendenze, impiegate per lavori relativi alla manutenzione ordinaria ed alla cura degli spazi comuni del fabbricato (art. 4.1.6). Se l’assicurazione è stipulata da un condominio per l’intera proprietà, in questa garanzia i condomini e i loro familiari e dipendenti sono considerati terzi. Se è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà in questa garanzia è compresa anche la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune (art. 4.1.2).

**Garanzie opzionali con pagamento di un premio aggiuntivo:**

- “Responsabilità civile verso prestatori d’opera” (R.C.O.) già descritta nel DIP Base e in modo completo nell’art. 4.2.1 CDA
- “Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione”, “Spargimento acqua – danni a terzi”, “Responsabilità civile della conduzione delle unità immobiliari ad uso civile” e “Responsabilità civile dell’amministratore” indicate nel DIP Base e descritte negli articoli da 4.2.2 a 4.2.5 CDA.

La sezione **Tutela legale** del prodotto include le seguenti garanzie:

**Garanzie obbligatorie:**

- Ad integrazione del DIP Base si segnala che la difesa legale è prestata in caso di: delitto colposo o per contravvenzione, delitto doloso purché le persone coinvolte vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato, opposizione avanti l’Autorità competente avverso una sanzione amministrativa; controversie relative a inadempienze contrattuali (dettagli nell’art. 5.1.2 CDA).
- Le tipologie di spesa coperte nell’ambito di queste fattispecie di difesa sono elencate nell’art. 5.1.1 CDA; tra le spese comprese: intervento di un legale incaricato alla gestione del sinistro, spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza, spese per indagini per la ricerca di prove a difesa, spese processuali nel processo penale; spese per la redazione di denunce, querele e istanze all’Autorità Giudiziaria.

**Garanzie opzionali con pagamento di un premio aggiuntivo:**

- Nessuna.



## Che cosa NON è assicurato?

**Rischi esclusi**

Ad integrazione del DIP Danni si segnala che le esclusioni dipendono dalle garanzie acquistate. Si riportano di seguito le esclusioni relative alle garanzie obbligatorie e le esclusioni comuni entro ciascuna sezione di prodotto non già citate nel DIP Base.

Per dettagli delle esclusioni relative a specifiche garanzie opzionali si vedano i rispettivi art. CDA segnalati in “Che cosa è assicurato?” (testo in grassetto).

Per la **sezione Incendio e altri eventi**:

- Le esclusioni comuni sono elencate in art. 2.3 CDA; le esclusioni non già indicate nel DIP Base e non derogabili attraverso le garanzie opzionali riguardano danni causati da causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, da rischio atomico e da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a negligenza dell’assicurato e/o del contraente.
- Alcune coperture incluse nelle garanzie obbligatorie non sono fornite se il fabbricato è in corso di

costruzione o ristrutturazione, si veda in particolare l'art. 2.1.5 e il 2.1.9.

Per la sezione **Danni da acqua**:

- Le esclusioni comuni sono elencate in art. 3.3 CDA; le esclusioni non già indicate nel DIP Base e non derogabili attraverso le garanzie opzionali riguardano danni causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare e da rischio atomico.

Per la **sezione Responsabilità civile**:

- Le esclusioni comuni sono elencate in art. 4.3; le esclusioni non già indicate nel DIP Base e non derogabili attraverso le garanzie opzionali riguardano danni:
  - da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata
  - conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo
  - conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento
  - alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori
  - che derivano dall'esercizio di industrie, commerci, arti e professioni
  - alle cose altrui derivanti da incendio che colpisca cose dell'assicurato o da lui detenute
  - derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi
  - che derivano da obbligazioni di cui l'assicurato debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge
  - da detenzione o impiego di esplosivi
  - da rischio atomico.
- Oltre a quanto già indicato nel DIP Base non sono considerati terzi i parenti e gli affini in caso di danno causato dai minori loro affidati. I genitori e i figli dell'assicurato non conviventi possono essere considerati terzi limitatamente ai rischi della proprietà dei fabbricati, e se prestata, della conduzione, e relativamente ai soli danni a cose.

Per la **sezione Tutela legale**:

- Le esclusioni comuni sono elencate in art. 5.3 CDA; le esclusioni non già indicate nel DIP Base riguardano: vertenze in materia di successioni, divisioni e regolamento di confini; vertenze di diritto bancario; vertenze in materia locatizia; danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, eventi sociopolitici, terremoto, nonché da detenzione o impiego di sostanze esplosive o radioattive; controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà, dall'utilizzo o dalla guida di veicoli in genere; controversie e procedimenti penali riferibili a dipendenti non iscritti a libro matricola; fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente; controversie tra assicurati diversi dal contraente; controversie con la Società; controversie relative a patti, accordi, obbligazioni contrattuali già disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.



## Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione del DIP Danni si segnala:

- La copertura in caso di autocombustione opera a decorrere dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di effetto della polizza.
- I costi per consulenze nell'ambito dei lavori di reintegrazione delle perdite subite saranno rimborsati solo in caso di sinistro indennizzabile a norma della sezione Incendio di importo superiore a 20.000 euro.
- I danni che derivano da interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi e i danni da inquinamento accidentale saranno coperti solo se direttamente conseguenti a sinistro risarcibile ai sensi della sezione Responsabilità civile del prodotto
- I danni diretti causati alle cose di terzi derivanti da incendio delle cose dell'assicurato o da lui detenute sono coperti in eccesso al massimale della garanzia Ricorso terzi sullo stesso rischio, se esistente in nome e per conto dell'assicurato.

Le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo non derogabili previsti dalle singole garanzie, qualora attivate, sono puntualmente indicati nelle CDA in art. 2.4 per la sezione Incendio e altri eventi, art. 3.4 per la sezione Danni da acqua e art. 4.4 per la sezione Responsabilità civile. In relazione alla sezione Tutela legale non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle contenute nel DIP Base.



## A chi è rivolto questo prodotto?

Prodotto rivolto all'amministratore di condominio o al proprietario di fabbricati adibiti ad abitazione civile, uffici o studi professionali. Il prodotto non è dedicato a fabbricati destinati prevalentemente ad uso industriale, agricolo, commerciale o artigianale.



## Quali costi devo sostenere?

I costi di intermediazione, a carico del Contraente, sono il 24% del premio calcolato prima delle imposte (esercizio 2024).

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>Eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati per iscritto ai seguenti recapiti:</p> <p>VHV Italia Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami – Via Ippolito Caffi, 83, 32100 Belluno (BL) Italia; Fax: 0437938693 - e-mail <a href="mailto:reclami@vhv.it">reclami@vhv.it</a>, <a href="mailto:reclami.vhv@pec.it">reclami.vhv@pec.it</a></p> <p>I reclami devono contenere:</p> <p>a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza e nominativo del contraente; c) numero dell'eventuale sinistro oggetto del reclamo; d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; e) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; f) ogni documento utile per descrivere le circostanze.</p> <p>Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a>. Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>.</p>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione</b>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di contratti assicurativi.</p>
<b>Negoziazione assistita</b>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p><b>Arbitrato:</b> Le Condizioni generali di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del Codice di Procedura Civile).</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare reclamo all'IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: <a href="https://ec.europa.eu/info/fin-net">https://ec.europa.eu/info/fin-net</a>.</p>

## REGIME FISCALE

<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	<p>Al contratto è applicata l'imposta sulle assicurazioni con aliquota del 21,25% e il contributo anti-rackett pari al 1% sui premi imponibili.</p> <p>Non sono possibili detrazioni fiscali dei premi. Le prestazioni assicurate non sono tassate.</p>
---	---

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**